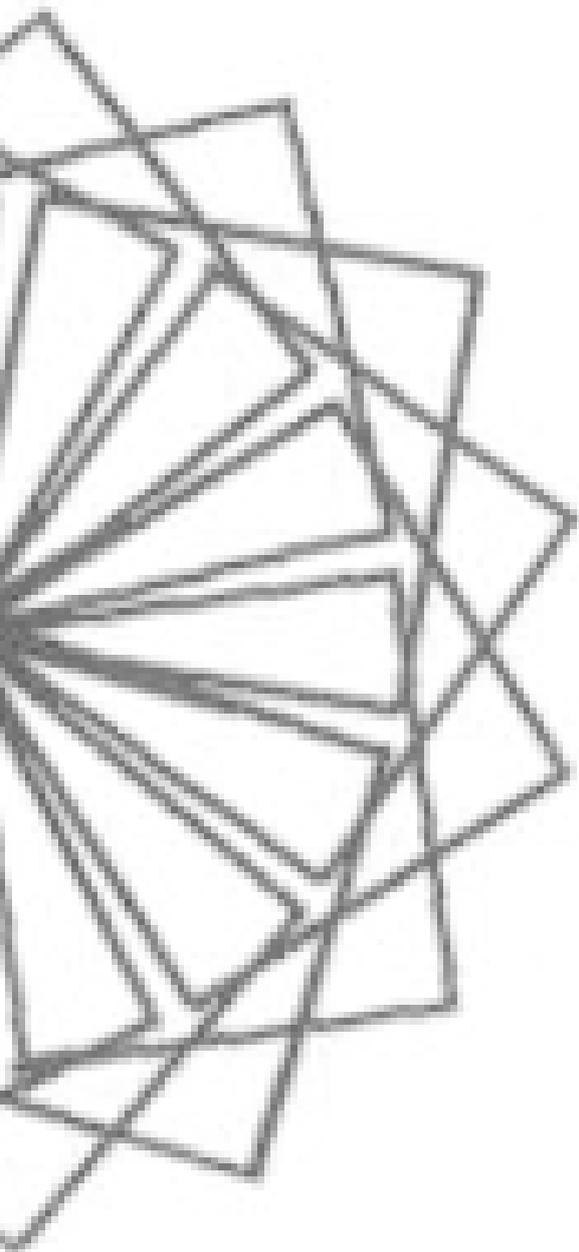


# notes

a cura dell'Associazione Italiana Maestri Cattolici



DECRETO

LEGGE

30 APRILE 2022

N.36

n. 5 maggio 2022

quindicinale di notizie scolastiche

**I**l 30 aprile 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 36 contenente “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”.

Gli articoli 44-45-46 riguardano la scuola e in modo particolare riscrivono in parte il Decreto Legislativo 59 /2017 relativo al riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria.

Il decreto, che deve essere convertito in legge entro 60 giorni e prevede anche l’emanazione di un decreto applicativo entro il 31 luglio 2022, contiene alcune rilevanti novità:

- un nuovo modello integrato di formazione e di abilitazione per i docenti della scuola secondaria;
- un nuovo sistema di formazione iniziale e di accesso al ruolo dei docenti della scuola secondaria,
- una laurea abilitante permanente
- i requisiti per la partecipazione ai concorsi per la scuola Formazione dell’ Istruzione;
- un sistema di formazione continua incentivata;
- una fase transitoria per l’accesso al concorso e per l’immissione in ruolo dei docenti della scuola secondaria.

Si tratta di un decreto molto importante per il mondo della scuola che da tempo aspetta una riforma organica del reclutamento e della formazione del personale “obbligatoria e strutturale” (Legge 13 luglio, 2015, n. 107), allo stesso tempo rispettosa dell’autonomia delle scuole, ma soprattutto che parta dal basso.

Il nostro compito come Associazione è innanzitutto quello di prendere consapevolezza della proposta e essere costruttivi nell’evidenziare ciò che può essere soggetto a revisione.

Di seguito sono perciò riportati gli articoli del testo di Legge 36 in sinossi con i corrispondenti articoli del Decreto 59/2017 e il documento interassociativo sottoscritto alle quattro Associazioni professionali.

## FORMAZIONE INIZIALE

D.leg.vo 13 aprile 2017, n.59	Decreto Legge 30 aprile 2022, n.36
<p>Rubrica del Capo I</p> <p>Il presente decreto legislativo attua il riordino, l'adeguamento e la semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli dei docenti, compresi quelli degli insegnanti tecnico-pratici, della scuola secondaria, per i posti comuni e per quelli di sostegno.</p> <p>Art. 1</p> <p>Il sistema di cui al comma 2 costituisce, insieme alla formazione universitaria o accademica e alla formazione in servizio di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, un percorso verticale unitario di formazione dei docenti della scuola secondaria, con l'obiettivo che essi acquisiscano e aggiornino continuamente le conoscenze e le competenze, sia disciplinari che professionali, necessarie per svolgere al meglio la loro funzione.</p>	<p>Art.44 c.1 a) sostituisce la rubrica del d.leg.vo con la dicitura:</p> <p>«Articolazione e obiettivi della formazione dei docenti e selezione per concorso»</p> <p>Art,44 c. 1b) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente: «Art. 1 (Modello integrato di formazione e di abilitazione dei docenti). –</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Al fine di elevare la qualificazione professionale dei docenti delle scuole secondarie basandola su un modello formativo strutturato e raccordato tra le università, le istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) e le scuole, idoneo a sviluppare coerentemente le competenze necessarie per l'esercizio della professione di insegnante, nonché' per dare attuazione alla riforma della formazione dei docenti prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, è introdotto un percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado.</li> </ol> <p><i>Si prevede che la formazione iniziale dei docenti venga integrata con la formazione continua e obbligatoria sulla base delle indicazioni provenienti dalla scuola di alta formazione dell'istruzione.</i></p>

<b>D.leg.vo 13 aprile 2017, n.59</b>	<b>Decreto Legge 30 aprile 2022, n.36</b>
<p>Art. 2 Sistema di formazione iniziale e accesso in ruolo</p> <p><i>L'articolo è stato interamente sostituito dalla lettera c9 dell'art.44</i></p>	<p>Art.44. c)</p> <p>1. Il sistema di formazione iniziale e di accesso in ruolo a tempo indeterminato si articola in:</p> <p>a) un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale con prova finale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, nel quale sono acquisite dagli aspiranti docenti competenze teorico-pratiche;</p> <p>b) un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;</p> <p>c) un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva</p>
	<p>Art. 44 c)</p> <p>.2. La formazione iniziale dei docenti è progettata e realizzata in coordinamento con il Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché con la formazione continua incentivata di cui all'articolo 16-ter, e consta di un percorso universitario e accademico specifico finalizzato all'acquisizione di elevate competenze linguistiche e digitali, nonché di conoscenze e competenze teoriche e pratiche inerenti allo sviluppo e alla valorizzazione della professione del docente negli ambiti delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e delle discipline volte a costruire una scuola di qualità e improntata ai principi dell'inclusione e dell'eguaglianza, con particolare attenzione al benessere psicofisico degli allievi con disabilità. I percorsi di formazione iniziale si concludono con prova finale comprendente una prova scritta e una lezione simulata. La selezione dei docenti di ruolo avviene sulla base di un concorso pubblico nazionale per la copertura dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia.</p>

*La lettera d) dell'art.44 introduce un nuovo Capo(I-bis) e due nuovi articoli (2-bis e 2-ter) che definiscono il percorso universitario di formazione iniziale e l'abilitazione all'insegnamento*

<b>D.leg.vo 13 aprile 2017, n.59</b>	<b>Decreto Legge 30 aprile 2022, n.36</b>
	<p>art.44 d) Art. 2-bis (Percorsi universitari e accademici di formazione iniziale).</p> <p>1. Il percorso universitario e accademico di formazione iniziale è organizzato ed è impartito dalle università ovvero dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica attraverso centri individuati dalle istituzioni della formazione superiore, anche in forma aggregata, nell'ambito della rispettiva autonomia statutaria e regolamentare. Nel decreto di cui al comma 4, sono individuati i requisiti di accreditamento dei percorsi di formazione iniziale, in modo da garantirne la elevata qualità e la solidità, e sono altresì definiti i criteri e le modalità di coordinamento e di eventuale loro aggregazione. Nel medesimo decreto sono definite le modalità con cui detti percorsi sono organizzati per realizzare una stretta relazione con il sistema scolastico</p> <p>2. definizione da parte del ministero dell'Istruzione del fabbisogno stimato di docenti abilitati;</p> <p>3. accessibilità all'offerta formativa dei centri universitari e accademici</p> <p>4. strutturazione dell'offerta formativa corrispondente a 60 CFU da definire con decreto entro il 31/7/2022</p> <p>5. competenze professionali del docente abilitato e modalità della prova finale del percorso universitario da definire con decreto entro il 31/7/2022</p> <p>6. modalità di selezione del personale preposto per il tutoraggio definire con decreto entro il 31/7/2022</p>

D.leg.vo 13 aprile 2017, n.59	Decreto Legge 30 aprile 2022, n.36
	<p>Art. 2-ter (Abilitazione all'insegnamento).</p> <p>1. L'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado si consegue a seguito dello svolgimento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di almeno 60 crediti formativi universitari o accademici e del superamento della prova finale del suddetto percorso secondo le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 2-bis.</p> <p>2. Il conseguimento dell'abilitazione di cui al comma 1 non costituisce titolo di idoneità né dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo al di fuori delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato.</p> <p>3. L'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado ha durata illimitata.</p> <p>4. Coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno possono conseguire l'abilitazione in altre classi di concorsi o gradi di istruzione attraverso l'acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, di cui 20 CFU/CFA nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e gli altri 10 CFU/CFA di tirocinio diretto.</p> <p>5. Gli oneri dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale nonché' dello svolgimento delle prove finali che portano al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento sono a carico dei partecipanti.»;</p>

## SCUOLA di ALTA FORMAZIONE dell'ISTRUZIONE

### Decreto Legge 30 aprile 2022, n.36

*Il decreto istituisce la Scuola di Alta Formazione dell'Istruzione per:*  
*promuovere e coordinare la formazione in servizio dei docenti di ruolo;*  
*dirigere e indirizzare le attività formative di tutto il personale della scuola;*  
*Si avvale dell'INDIRE e dell'INVALSI, è autonoma sul piano amministrativo e contabile e può contare su un Presidente, un Direttore generale, un Comitato di indirizzo e un Comitato scientifico internazionale;*  
*I costi per la costituzione e il mantenimento della Scuola, fino al 2026 provengono dal PNRR, mentre a decorrere dal 2027 saranno coperti da fondi presi da quelli messi a disposizione per la carta docente previsti dalla Legge 107/20015*

«Capo IV-bis (Scuola di Alta formazione dell'istruzione e sistema di formazione continua incentivata) - Art. 16-bis (Scuola di alta formazione dell'istruzione).

1. E' istituita, con sede legale in Roma, la Scuola di Alta Formazione del sistema nazionale pubblico di istruzione, di seguito Scuola, posta sotto la vigilanza del Ministero dell'istruzione. La suddetta Scuola: a) promuove e coordina la formazione in servizio dei docenti di ruolo, in coerenza e continuità con la formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis nel rispetto dei principi del pluralismo e dell'autonomia didattica del docente; b) dirige e indirizza le attività formative dei dirigenti scolastici, dei direttori dei servizi amministrativi generali, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario; c) assolve alle funzioni correlate al sistema di incentivo alla formazione continua degli insegnanti di cui all'articolo 16-ter.

2. La Scuola si avvale, per lo svolgimento delle sue attività istituzionali, dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) e dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), è dotata di autonomia amministrativa e contabile e si raccorda, per le funzioni amministrative, con gli uffici del Ministero dell'istruzione competenti in materia e stipula convenzioni con le università, con le istituzioni AFAM e con soggetti pubblici e privati, fornitori di servizi certificati di formazione.

3. Sono organi della Scuola il Presidente, il Comitato d'indirizzo, il Comitato scientifico internazionale.

4. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,

5. Il Comitato d'indirizzo, si compone di cinque membri, tra i quali i Presidenti di INDIRE e INVALSI e due componenti nominati dal Ministro dell'istruzione tra personalità di alta qualificazione professionale.

6. Presso la Scuola viene istituita una Direzione Generale

7. Il Comitato scientifico internazionale, istituito per adeguare lo sviluppo delle attività formative del personale scolastico alle migliori esperienze internazionali.

**FORMAZIONE IN SERVIZIO e VALUTAZIONE degli INSEGNANTI**

<b>Legge 13 luglio 2015, n. 107</b>	<b>Decreto Legge 30 aprile 2022, n.36</b>
<p>Art. 1 c. 121</p> <p>Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.</p>	<p>Art. 16-ter (Formazione in servizio incentivata e valutazione degli insegnanti).</p> <p>1. Nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento alle metodologie didattiche innovative e alle competenze linguistiche e digitali, e con l'obiettivo di consolidare e rafforzare l'autonomia dell'istituzioni scolastiche, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e dall'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine alla formazione obbligatoria che comprende le competenze digitali e l'uso critico e responsabile degli strumenti digitali, anche con riferimento al benessere psicofisico degli allievi con disabilità, è introdotto un sistema di formazione e aggiornamento permanente dei docenti di ruolo articolato in percorsi di durata almeno triennale. Per rafforzare tanto le conoscenze quanto le competenze applicative, sono parte integrante di detti percorsi di formazione anche attività di progettazione, mentoring, tutoring e coaching a supporto degli studenti nel raggiungimento di obiettivi scolastici specifici e attività di sperimentazione di nuove modalità didattiche che il docente svolge in ore aggiuntive rispetto a quelle di didattica in aula previste dalla normativa vigente. La partecipazione alle attività formative dei percorsi si svolge fuori dell'orario di insegnamento. Lo svolgimento delle attività previste dal presente comma, ove le stesse siano funzionali all'ampliamento dell'offerta formativa, può essere retribuito a valere sul fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, prevedendo compensi in misura forfetaria.</p> <p>2.i percorsi di formazione sono definiti dalla Scuola nei contenuti e nella struttura;</p>

	<p>3. la Scuola definisce anche i programmi per attività formative inerenti alle figure professionali responsabili nell'ambito dell'organizzazione della scuola delle attività di progettazione e sperimentazione di nuove modalità didattiche:</p> <p>4. L'accesso ai percorsi di formazione di cui al comma 1, nei limiti delle risorse di cui al comma 9, avviene dall'anno scolastico 2023/2024, su base volontaria e diviene obbligatorio per i docenti immessi in ruolo in seguito all'adeguamento del contratto collettivo ai sensi del comma 8. Al fine di incrementare l'accesso ai predetti percorsi formativi è previsto un elemento retributivo una tantum di carattere accessorio riconosciuto all'esito positivo del percorso formativo per tutti gli insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado del sistema scolastico. Sono pertanto previste verifiche intermedie annuali(...) Le verifiche intermedie e quella finale sono effettuate dal comitato per la valutazione dei docenti (...). Le verifiche intermedie e quella finale sono effettuate dal comitato per la valutazione dei docenti</p> <p>5. Al fine di dare attuazione al riconoscimento dell'elemento retributivo una tantum di carattere accessorio di cui al precedente comma, è istituito un Fondo per l'incentivo alla formazione (...) Il riconoscimento dell'elemento retributivo una tantum di carattere accessorio, nel limite di spesa di cui al precedente periodo, è rivolto ai docenti di ruolo che hanno svolto ore aggiuntive non remunerate con le risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e che abbiano conseguito una valutazione individuale positiva secondo gli indicatori di performance di cui al comma precedente, (...) Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante razionalizzazione dell'organico di diritto effettuata a partire dall'anno scolastico 2026/2027, in misura pari a 1.600 posti a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, 2.000 posti a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, a 2.000 posti a decorrere dall'anno scolastico 2028/2029, 2.000 posti a decorrere dall'anno scolastico 2029/2030 e a 2.000 posti a decorrere dall'anno scolastico 2030/2031.,</p>
--	---

	<p>art. 45 interviene sul Fondo per la valorizzazione della professione docente</p> <p>«Art. 18-bis (Norme transitorie per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo)</p> <p>1. Sino al 31 dicembre 2024, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, sono comunque ammessi a partecipare al concorso per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico coloro che abbiano conseguito almeno 30 crediti formativi universitari o accademici del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, a condizione che parte dei crediti formativi universitari o accademici siano di tirocinio diretto</p>
	<p>Art.46 Perfezionamento della semplificazione della procedura di reclutamento degli insegnanti</p>





### **Inefficaci e autoritarie le scelte del decreto legge 36/2022**

Il decreto legge n. 36/2022 al Capo VIII prevede, in particolare all'art.44, alcuni interventi del PNRR per la Misura 4, che introducono rilevanti novità sulla questione formazione iniziale, reclutamento e formazione continua del personale della scuola.

Sull'insieme di tali questioni, decisive per la qualità del sistema di istruzione, il Governo ed il Ministro non hanno ritenuto di avviare alcun confronto con le OO.SS e con le associazioni professionali, smentendo clamorosamente gli impegni sottoscritti nel "Patto per il lavoro" del maggio 2021.

#### **FORMAZIONE INIZIALE**

Abbandonate le SSIS (prima sostituite da un corso-concorso mai realizzato, poi dal mercato dei 24 CFU), oggi il decreto introduce un percorso di formazione iniziale per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria che prevede l'acquisizione di 60 CFU, di cui 20 di tirocinio diretto e indiretto e un esame finale con una prova scritta e una lezione simulata.

I CFU potranno essere acquisiti durante tutto il percorso di laurea disciplinare in "centri" che saranno "individuati" dalle Università. Il rischio che tutto ciò configuri difatto un nuovo mercato dei CFU è molto alto e va scongiurato.

La formazione alle competenze per insegnare deve necessariamente prevedere una fase gestita da università e scuola per permettere a ogni studente di vivere e sperimentare attività di tirocinio e di laboratori didattici, essenziali per apprendere i saperi e le pratiche dell'insegnamento.

Non si riconosce ancora una volta per la scuola secondaria, e la diversa possibile provenienza di tipologia di laurea, la necessità di un percorso e un tempo unicamente dedicato all'abilitazione, caratterizzato da una inevitabile flessibilità e personalizzazione pianificata da un'azione di tutoraggio.

Si sceglie invece una logica cumulativa di CFU, scelti a carte, con evidente proliferazione del mercato dei CFU on line, a partire dal primo anno di università, che compromette radicalmente la possibilità di attivare un circolo virtuoso didattica-ricerca-didattica e sviluppare nel futuro insegnante consapevolezza del compito, sperimentabilità, riflessività.

Non è questa la strada: la capacità di gestione di una classe (prendendosi cura di tutte le problematiche connesse all'apprendimento), l'attivazione di una pedagogia differenziata (per garantire il successo formativo di ognuno-a), la gestione del proprio ruolo nella complessità dell'organizzazione scolastica, non è il premio previsto una volta completato l'album dei crediti formativi.

## RECLUTAMENTO

È sicuramente positiva la previsione di concorsi annuali su base regionale e interregionale, ma verificato in questi mesi il carico di nozionismo inutile e dequalificante di una prova con test a risposta chiusa, riteniamo necessario passare immediatamente, senza attendere il 2024 come invece previsto, ai quesiti a risposta aperta, abbandonando i quesiti strutturati a risposta multipla.

## FORMAZIONE IN SERVIZIO E SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE

Il decreto introduce percorsi triennali di formazione in servizio, facoltativi e incentivati e l'insegnante a fine percorso riceve una valutazione positiva.

Il modello formativo proposto è quello individuale, che riconduce ad una concezione ormai decisamente superata dell'insegnamento.

La formazione continua deve essere pensata e prospettata come interna e costitutiva del profilo professionale e quindi essere pratica riconosciuta e valorizzata da tutti gli insegnanti in servizio. I risultati della formazione (individuale ma in percorsi e progetticollegiali) devono essere valutati in riferimento ai processi di miglioramento dell'insegnamento/apprendimento nel contesto scolastico.

La scuola deve essere riconosciuta come sede di ricerca, sperimentazione e aggiornamento come affermato da più di vent'anni dalla legge sull'autonomia.

Purtroppo, nessun riferimento viene fatto nel decreto alla necessità di percorsi che, a partire dai collegi dei docenti, dai dipartimenti disciplinari, dai consigli di classe, coinvolgano il mondo dell'Università e dell'Associazionismo professionale, gli unici in grado di sostenere nel tempo le comunità professionali per metterle in grado di promuovere un approccio socio-costruttivo, di ricerca, didattiche inclusive comeriche negli stessi documenti ministeriali.

Sono certamente necessarie strutture funzionali che partano dalla dimensione della singola unità scolastica fino a quella nazionale, intersecando eventualmente centri territoriali di coordinamento. Ma questo livello nazionale deve essere il punto di arrivo delle esperienze di formazione territoriali, di loro validazione e diffusione, non il punto di partenza di una formazione gerarchizzata e centralizzata, come appare configurarsi la Scuola di Alta Formazione prevista dal decreto.

Infine, riteniamo che nessuna emergenza, può giustificare l'assunzione di un metodo verticistico e autoritario nel decidere il futuro della scuola.

La formazione e il reclutamento sono priorità strategiche per la Scuola e il Paese. Con il nuovo sistema di formazione iniziale e in servizio degli insegnanti si sta scegliendo quale sarà il futuro della nostra Scuola e la qualità che il sistema di istruzione deve assicurare alle nuove generazioni.

**Decidere senza confrontarsi con il mondo della scuola è un atto non solo autoritario, ma miope e irresponsabile che contrasteremo con tutta la nostra determinazione.**